

chiara gerarchia tra norme cd. di interpretazione soggettiva e norme di interpretazione oggettiva del contratto, che avrebbe precluso il ricorso alle seconde nel caso in cui i criteri cd. soggettivi fossero stati, come nel caso di specie, del tutto sufficienti a risolvere la pretesa ambiguità delle clausole contrattuali.

1.1 I motivi sono infondati. La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei canoni di interpretazione del contratto, laddove ha evidenziato una equivocità delle clausole di polizza che, da un lato, garantivano al consumatore la copertura più ampia possibile, dall'altro, nel solo ambito delle clausole predisposte unilateralmente dalla compagnia e sottoscritte per adesione dal consumatore, prevedevano, creando una evidente difficoltà di comprensione in chi faceva affidamento su quanto contenuto nella singola polizza, limitazioni alla rinuncia alla rivalsa, non individuabili da una persona comune pur utilizzando la normale diligenza. Proprio perché il complesso delle clausole era ambiguo e polisenso sulla base di criteri meramente letterali o logico-sistematici, la Corte d'Appello ha correttamente fatto ricorso alla clausola cd. *contra stipulatorem*, ritenendo che vi fosse un evidente affidamento da tutelare in capo al contraente più debole contro un risultato interpretativo evidentemente ambiguo delle clausole stesse. La sentenza ha inteso dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, che non si ha motivo di non confermare, secondo la quale il ricorso ai criteri cd. di interpretazione oggettiva del contratto ed in particolare alla clausola *contra stipulatorem* si impone quando occorra tutelare l'affidamento del contraente debole circa possibili interpretazioni delle clausole contrattuali (Cass., 3, n. 866 del 17/1/2008: "Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo"; cfr. in termini Cass., 3, n. 668 del 18/1/2016: "Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e

comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e e segg., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.").

2. Il rigetto del quarto e quinto motivo del ricorso fanno salva una ratio decidendi della impugnata sentenza destinata a condurre alla decisione di rigetto del ricorso anche qualora si accedesse all'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso che vanno pertanto assorbiti. Con essi, a vario titolo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1469 bis e 1469 ter c.c. e art. 1341 c.c., commi 1 e 2 relativi alla pretesa non vessatorietà della clausola limitativa della rinuncia al diritto di rivalsa. Ad avviso della ricorrente la giurisprudenza di questa Corte si sarebbe espressa in favore della natura non vessatoria della clausola che abilita l'assicuratore alla rivalsa, essendo peraltro la medesima clausola riprodotta di un testo di legge e come tale non suscettibile di valutazione discrezionale da parte del giudice del merito in senso difforme da quanto prescritto dal legislatore. L'ipotesi di inoperatività della rinuncia alla rivalsa in conseguenza di veicolo condotto in stato di ebbrezza sarebbe coerente con le previsioni normative – in particolare con il D.L. n. 285 del 1992, artt. 186 e 187 – che, in conseguenza della sanzione posta a carico di chi guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti prevede, a favore della compagnia che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni, il diritto ad esercitare la rivalsa. Infine la sentenza confliggerebbe anche con l'art. 1341 c.c. laddove la clausola sulla rinuncia al diritto di rivalsa doveva essere conosciuta o conoscibile dal contraente assicurato in base all'ordinaria diligenza ed in ogni caso non poteva essere considerata vessatoria in quanto afferente, non alla limitazione di responsabilità della compagnia unilateralmente da essa predisposta, ma ad una concordata limitazione dell'oggetto del contratto. – *Omissis*.

Interpretatio contra stipulatorem (art. 1370 c.c.) e buona fede interpretativa

Gianluca Sicchiero*

La nota evidenzia il percorso della giurisprudenza che, un tempo inflessibile nell'affermare la prevalenza del criterio letterale di interpretazione del contratto, giunge ora a valorizzare altri indici che vanno dal comportamento delle parti fino alla tutela dell'affidamento, come nel caso di specie.

L'interpretazione come selezione dei significati ascrivibili alla dichiarazione

La giurisprudenza ha compiuto lunghi passi sul lungo cammino intrapreso sulla strada dell'interpretazione del contratto¹.

Il punto di partenza, antico ed ormai dimenticato, costituì al tempo un traguardo: le norme sull'interpretazione non rappresentano un suggerimento per il giudice sul miglior modo di accertare la volontà delle parti², ma costituiscono criteri obbligatori da rispettare³.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

¹ La letteratura sul tema è immensa ed ovviamente esorbitante l'ambito di una nota a sentenza; tra i molti autori cui far rinvio è però indispensabile il richiamo ai moltissimi scritti di Gentili e, in particolare, ai due volumi *Senso e consenso Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, Torino, 2015.

² Sugli epigoni del volontarismo nella vigenza del codice del 1865 cfr. Gentili, *op. cit.*, I, 31 e segg.

³ Sull'antica disputa in ordine al valore delle norme di interpretazione dei contratti, cfr. *ex multis* per la tesi negativa Giorgi, *Teoria delle obbligazioni nel diritto moderno italiano*, IV, Firenze, 1904, 204; Gorla, *Il contratto*, Milano, 1955, 29 e segg.; v. inoltre Burrows, *Interpretation of documents*, Londra, 1946, 6 per l'indicazione che in *common law* le regole interpretative non hanno valore vincolante ("they are all, however, guides and not dictators"). Per quella positiva, invece, Messina, *Dati obiettivi nell'interpretazione dei contratti e Leggi dell'interpretazione*, ora in *Scritti*

Si comprese allora come la ricerca volontà delle parti ad opera del giudice, che a ben vedere è un fatto di per sé insondabile perché attiene al foro interno, non potesse avere come obiettivo la verità, come da tempo la filosofia aveva dimostrato⁴, quanto invece una volontà giuridicamente rilevante.

Al compito impossibile di accertare ciò che ognuno desidera ma esprime con parole spesso non adeguate, si sostituì quindi un meccanismo che, sebbene formalmente diretto al medesimo risultato, seleziona invece i fatti che il giudice deve valutare per attribuire un senso alle parole dei contraenti, conforme ai meccanismi ermeneutici contenuti nel codice negli artt. 1362-1371.

La volontà dei contraenti che il giudice deve ricercare non è dunque quella “vera”, ma quella selezionata sulla base delle regole di interpretazione⁵.

Questo insieme di regole è complesso nel suo coordinamento, ma c'è concordia nel distinguere i criteri c.d. soggettivi, che scandagliano le forme espressive per risalire alla volontà rilevante, da quelli oggettivi, che prendono in considerazione le parole in modo asettico, a ben vedere come se costituissero un testo che mai ha avuto vita, per attribuire loro un significato compatibile con obblighi comportamentali. Tutto ciò anche in ragione del fatto che negli artt. 1367 e segg. c.c. il legislatore postula quasi sempre la perma-

nenza del dubbio nonostante l'utilizzo dei criteri soggettivi di interpretazione⁶.

Alla fine di questo percorso, ben lo sa il legislatore, può tuttavia ugualmente restare un dubbio ed è qui che il bilanciamento di quegli obblighi comportamentali sposta l'ago della bilancia contro chi abbia violato la necessità di *clare loqui*: l'ambiguità si ritorca dunque contro il suo autore (art. 1370 c.c.)⁷ anziché rendere invalida la clausola⁸, in ragione del principio *magis valeat quam pereat*⁹.

Ad es. la clausola della polizza assicurativa diretta a “garantire un inadempimento”, anche se astrattamente ha un significato sintattico chiaro –cioè “fare in modo che qualcuno si renda inadempiente” ai suoi obblighi”, è all'evidenza incompatibile con la funzione dell'assicurazione e quindi va interpretata contro chi l'ha scritta in questo modo¹⁰.

Uno dei punti che è stato oggetto di maggior discussione è anzitutto quello del rapporto tra criteri oggettivi e soggettivi¹¹.

Per lungo tempo la giurisprudenza meno recente è stata ferma nel ribadire che i primi hanno prevalenza procedimentale: se dal loro impiego emerge un significato sicuro, allora è fatto divieto al giudice del merito di accedere ai secondi per adeguare il significato già estrapolato; era il c.d. principio di “gradualismo”¹².

giuridici, V, Milano, 1948, 153 e segg. e 159 e segg.; Carnelutti, *L'interpretazione dei contratti e il ricorso in cassazione*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1925, I, 140 (ove indicazioni giurisprudenziali nel senso contrastato); Grasseti, *L'interpretazione del negozio giuridico*, Padova, 1938, rist. 1983, 14 e segg.; Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1985, 227. Sull'influenza della letteratura tedesca (sulla quale v. Gentili, *op. cit.*, I, 24 e segg.) nel determinare il prevalere della seconda ipotesi v. Ferreri, *Il giudice italiano e l'interpretazione del contratto internazionale*, Padova, 2000, 229.

⁴ E tutto riassunto da Gentili, *op. cit.*, I, 205 e segg.

⁵ Per tutti v. Sacco, *L'interpretazione*, in Sacco-De Nova, *Il contratto*, Torino, 2016, 1330.

⁶ Lo ricorda ad es. Gentili, *op. cit.*, II, 386 e segg.

⁷ Nella sentenza si richiama Cass., 16 gennaio 2016, n. 668, la quale infatti, di fronte ad una clausola assicurativa ambigua, è stata tranchant: “se dunque i compilatori della polizza offerta alla I., ed unilateralmente predisposta, adottarono soluzioni lessicali incerte od ambigue, *imputent sibi*, restando fermissimamente escluso che possano ricadere sull'assicurato le conseguenze della modestia letteraria o dell'insipienza scrittoria dell'assicuratore”. L'esegesi della disposizione è in Gentili, *op. cit.*, II, 384.

⁸ Va quindi applicata a casi eccezionali l'indicazione per cui la clausola assolutamente oscura non può produrre effetti: Stella Richter, *L'interpretazione dei contratti dei consumatori*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1997, 1029 (e, per alcuni aspetti, Cass., 10 maggio 2000, n. 5995), conseguendone il rigetto della domanda, ove fondata sulla clausola oscura, perché l'attore non ha provato il fondamento della pretesa: Irti, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in AA.VV., *L'interpretazione del contratto*, a cura di Irti, Padova, 2000, 630-631, che riflette le indicazioni di Carresi, da ultimo in *Accertamento e interpretazione nel contratto*, in *Contratto e Impresa*, 1989, 921, 932, *passim*.

⁹ Cfr. per tutti, Messineo, *Variazioni sul concetto di rinuncia alla prescrizione*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1957, 505; Bobbio, *Teoria generale del diritto*, Torino, 1993, 227; Casella, *Nullità parziale del contratto ed inserzione automatica di clausole*, Milano, 1974, 109; Burrows, *op. cit.*, 92 e segg.; Lewison, *The interpreta-*

tion of contracts, Londra, 1989, 127 e segg., 140 e segg. Anche la giurisprudenza recente condivide l'assunto: “nell'attività di interpretazione del contratto, il giudice di merito, che deve presumere che la clausola sia stata oggetto della volontà negoziale e quindi interpretarla in relazione al contesto, per consentire alla stessa di avere qualche effetto, può negare l'efficacia della clausola, qualificandola di stile, solo se la vaghezza e la genericità siano tali far ritenere che la pattuizione non sia mai concretamente entrata nella sfera della effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti” (Cass., 20 novembre 2018, n. 29902; Id., 23 luglio 2018, n. 19493; Id., 27 gennaio 2009, n. 1950).

¹⁰ È il caso descritto da Cass., 8 luglio 2014, n. 15476, con la conseguenza che “l'obbligo della S. di “garantire le inadempienze” della F. andasse inteso nel senso che oggetto della garanzia fossero le obbligazioni scadute e non adempiute durante il periodo di vigenza della polizza”.

¹¹ Sugli orientamenti della letteratura del '900 v. Gentili, *op. cit.*, II, 417 e segg., 425 e segg.

¹² Cass., 13 dicembre 2006, n. 26690: “le regole legali di ermeneutica contrattuale sono elencate negli artt. 1362-1371 c.c. secondo un ordine gerarchico: conseguenza immediata è che le norme strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362-1365 c.c., precedono quelle interpretative integrative, esposte dagli artt. 1366-1371 c.c. e ne escludono la concreta operatività quando la loro applicazione renda palese la comune volontà dei contraenti; da questo principio di ordinazione gerarchica (o gradualismo) delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio primario è quello esposto dal 1° comma dell'art. 1362 c.c., vale a dire il criterio dell'interpretazione letterale, consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, così che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta, dovendosi far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti, collegamento logico tra le varie clausole) siano insufficienti alla identificazione della comune

Il rapporto tra questi gruppi di regole è descritto nello stesso modo anche nella Relazione al codice, n. 622: “negli articoli 1362 e 1365 si è regolato il primo momento del processo interpretativo, che ha riguardo alla ricerca in concreto della volontà dei contraenti; negli articoli 1367 e 1371 si è invece disciplinato il secondo momento dell’interpretazione e le norme poste presuppongono, a differenza delle prime, il persistere di un dubbio sul preciso contenuto della dichiarazione contrattuale, dubbio che appunto l’interprete è chiamato a sciogliere mediante l’applicazione di principii legislativamente fissati”¹³.

Da ciò la conclusione giurisprudenziale per cui il criterio interpretativo di buona fede (art. 1366 c.c.) non potrebbe modificare il senso ascritto al contratto sulla base dei meccanismi ermeneutici soggettivi¹⁴; né a ben vedere la sentenza in esame rappresenta un’eccezione, perché il S.C. rileva pur sempre un’incertezza interpretativa che induce a ritorcere contro l’autore della clausola il senso permanentemente ambiguo.

Senonché osservazioni diverse si traggono dal rilievo che anche i criteri di interpretazione oggettiva sono pur sempre diretti ad individuare un significato confacevole con le regole ermeneutiche, sicché sterilizzare l’applicazione può avallare un significato inadeguato, appunto perché questi riflettono obblighi comportamentali o integrano quelli soggettivi (es. l’art. 1368 c.c.).

Ci pare ad es. che la necessità che il giudice debba comunque cercare un criterio operativo della clausola (*magis valeat quam pereat*: art. 1367 c.c.) rappresenti un criterio di razionalità e ragionevolezza, giacché se le parti hanno scritto un patto, un qualche effetto dovevano pur volerlo. Dunque negare l’utilizzo del principio, in ragione di una pretesa totale inefficacia che si voglia trarre dall’asserito significato letterale della clausola o del contratto, è un’opzione percorribile solo a patto di accertare a monte l’impossibilità di un qualsiasi altro significato operativo.

In altre parole: interpretazione letterale e principio di conservazione, ancorché apparentati alle due diverse categorie di regole ermeneutiche, non possono stare separate: entrambe concorrono a guidare l’attività del giudice di merito.

In tal senso, allora, anche il criterio della buona fede assume un ruolo che non pare proficuo marginalizzare e che la Relazione, sempre al n. 622, spiega infatti in modo diverso: “punto di sutura tra questi due momenti dell’interpretazione è la norma collocata nell’art. 1366, che li domina entrambi, e che fissa il principio dell’interpretazione secondo buona fede. Tale principio poteva già desumersi dall’art. 1374, ma la sua precisa enunciazione è sembrata indispensabile. Infatti il principio di interpretazione secondo buona fede è il necessario completamento della norma contenuta nell’art. 1337, 1° comma, per cui le parti devono comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, e di quella contenuta nell’art. 1375, per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. In queste tre norme non si è inteso far riferimento ad uno stato psicologico subiettivo dell’agente, ma alla buona fede obiettiva; il che, sul terreno dell’interpretazione, vuol significare che la dichiarazione di volontà contrattuale deve essere intesa secondo il criterio di reciproca lealtà di condotta tra le parti”.

È quindi evidente la distanza tra le due letture della disposizione: per la giurisprudenza meno recente questa rappresenta un elemento di aiuto laddove siano falliti i criteri di interpretazione soggettiva¹⁵; per il legislatore del 1942 costituisce invece un criterio correttivo del comportamento malizioso che sfoci in un patto, quand’anche se ne sostenga la chiarezza di significato, giacché quel significato non potrà comunque essere avallato dal giudice.

Per chi, come noi, preferisca la seconda opzione, è facile rilevare che il comportamento di buona fede (art. 1375 c.c.) costituisce a ben vedere una promanazione dell’obbligo di interpretare il contratto in buona fede¹⁶: i comportamenti doverosi derivano infatti dagli impegni assunti.

Basti citare per tutti il noto “caso Fiuggi”, dove i patti ben chiari sono stati corretti in forza dell’obbligo di comportamento di buona fede, laddove invece la miglior chiave di lettura poteva essere proprio quella interpretativa, giungendo beninteso al medesimo risultato¹⁷.

Bisogna tuttavia dare atto che le sentenze più recen-

intenzione stessa”. Così anche, tra le tante del periodo, Cass., 30 maggio 2007, n. 12721; Id., 24 maggio 2004, n. 9910; Id., 13 ottobre 2003, n. 15279; Id., 3 aprile 2003, n. 5150; tra quelle successive Id., 4 novembre 2015, n. 22500; si parla anche di principio di gerarchia tra i criteri interpretativi: Id., 15 luglio 2016, n. 14432. Che il principio vada superato è detto però da Id., 19 luglio 2019, n. 19533 e Id., Sez. un., 8 marzo 2019, n. 6882.

¹³ Anche oggi la tesi è autorevolmente sostenuta, ad es., da Bianca, *Diritto civile Il contratto*, Milano, 2019, 382 o Roppo, *Il contratto*, Milano, 2011, 444.

¹⁴ V. ad es. la giurisprudenza per la quale “i criteri legali di interpretazione soggettiva del contratto (ex art. 1362-1365 c.c.) possono trovare applicazione soltanto quando la volontà contrattuale sia dubbia, ma pur sempre esistente; quando, invece, una volontà contrattuale sul punto controverso sia assente, il giudice può fare applicazione unicamente dei criteri legali di interpreta-

zione oggettiva del contratto (art. 1366 seg. c.c.)”: Cass., 25 maggio 2000, n. 6874; cfr. anche Id., 20 gennaio 1983, n. 573; per l’applicabilità del principio quando il significato sia rimasto “oscuro” v. Cass., 16 dicembre 1982, n. 6935. Tale orientamento è ricordato anche da Gentili, *op. cit.*, I, 121 e segg. e II, 441 e segg.

¹⁵ Ne costituisce un esempio Cass., 27 agosto 2014, n. 18349: “nell’ipotesi in cui l’interpretazione delle clausole di un contratto nel caso di specie di assicurazione presenti dei margini di ambiguità, dovrà comunque essere preferita l’interpretazione più rispondente alla buona fede”.

¹⁶ *Contra* v. però Bianca, *op. cit.*, 387; Roppo, *op. cit.*, 451; Gentili, *op. cit.*, I, 169-170 (che parla di “tesi più oltranziste” e II, 389-390, nonché 443, ove parla di “buonismo interpretativo”); ma v. Galgano, *Trattato di diritto civile*, Padova, 2010, II, 457.

¹⁷ Cass., 20 aprile 1994, n. 3775, *Giur. It.*, 1995, I, 1, 852: “la clausola, inserita nei contratti ‘per la conduzione e l’esercizio delle concessioni delle sorgenti di acqua minerale’ e ‘per la locazione

ti impongono al giudice di merito di utilizzare il criterio dell'interpretazione di buona fede, quantomeno a fini conservativi del rapporto¹⁸: aprendo in tal modo la strada all'utilizzo necessario dei criteri ermeneutici oggettivi a corredo di quelli soggettivi e non in loro subordine.

Resta peraltro fermo, per i giudici, "il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o della clausola"¹⁹.

Gerarchia tra criteri ermeneutici?

Tra le altre questioni su cui ripetutamente si sono scontrate letteratura e giurisprudenza, di gran rilievo è quella che voleva attribuire valore dirimente al preteso significato letterale chiaro del patto²⁰, a scapito di ogni altro meccanismo interpretativo, fosse anche quello del comportamento comune delle parti, che attiene peraltro al principio di non contraddizione – *nemo contra factum proprium venire potest* –²¹.

La differenza rispetto a quanto osservato prima è che qui si verte in tema di gerarchia tra i criteri soggettivi di interpretazione; anzi, a ben vedere, addirittura fra criteri contenuti nella stessa regola (art. 1362 c.c.) e riuniti da una congiunzione che ne impone l'impiego simultaneo e contestuale²².

Era però davvero poco ragionevole l'idea per cui, di fronte ad una lite sul senso delle parole, si possa dire che uno chiaro, certo ed univoco sia reperibile perfino a dispetto del comportamento dei contraenti.

Premesso che nessuno è titolare del diritto di pietri-

ficare il significato delle parole²³, certamente un litigante può tentare di valorizzare significati manifestamente inattendibili per ragioni di opportunità, ma il compito del giudice di merito si assolve evidenziando l'infondatezza del senso così accampato, in ragione della contestualizzazione del patto all'interno del contratto, da leggersi con coerenza (artt. 1363-1365 c.c.), valorizzando se del caso ogni altro indice ermeneutico.

È chiaro che questa è però all'evidenza una soluzione del tutto diversa da quella che si limiti a sbarazzarsi del problema affermando che il significato letterale della clausola sia un altro da quello affermato.

In altre parole: negare che un significato formalmente sostenibile sia ragionevole perché ad es. contraddetto dal comportamento delle parti²⁴ è tutt'altro dall'affermare che quel significato non sia inoppugnabile, laddove le sole parole astrattamente possano sostenerlo.

A ciò s'aggiunge che il disattendere un significato coerente con il comportamento sempre tenuto dai contraenti, incide addirittura sul principio di autonomia contrattuale, negando valore al senso giudico del patto che il comportamento univoco dei litiganti aveva dimostrato coincidere con i propri interessi²⁵.

Rilevanza della buona fede interpretativa

Si deve però ora dare atto che la discussione in corso tra giurisprudenza e letteratura sembra aver dato finalmente i propri frutti: da qualche tempo infatti l'idea che il significato letterale del patto prevalga su qualsiasi altro indice ermeneutico ha perso terreno e le decisioni che pretendono la valorizzazione (almeno) degli altri criteri soggettivi sono sempre più frequenti e forse oggi consolidate²⁶.

degli stabilimenti termali' conclusi dal comune di Fiuggi con un privato, che, attribuendogli 'la piena libertà' di determinare il prezzo in fabbrica delle bottiglie, consente al medesimo privato di bloccare tale prezzo nonostante la svalutazione monetaria, impedendo allo stesso comune di conseguire anche l'adeguamento del canone correlato al ripetuto prezzo, è contraria al principio di buona fede che, per il suo valore cogente, concorre a formare la *regula iuris* del caso concreto, determinando, integrativamente il contenuto e gli effetti dei contratti e orientandone, ad un tempo, l'interpretazione e l'esecuzione".

¹⁸ Per Cass., 23 luglio 2018, n. 19493, qualora le espressioni contenute nel contratto siano ritenute inidonee a consentire una inequivoca interpretazione, si deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, tenendo conto anche degli effetti"; Cass., 19 marzo 2018, n. 6675.

¹⁹ Cass., 23 luglio 2018, n. 19493; la soluzione postula evidentemente che il significato non sia contestato dalle parti.

²⁰ La ricostruzione della giurisprudenza dagli anni '50 fino al suo abbandono è in Sacco, *op. cit.*, 1355 e segg.; Gentili, *op. cit.*, I, 170, la indica come giurisprudenza prevalente fino al 2015.

²¹ Su questo v. Astone, *Venire contra factum proprium* – Divieto di contraddizione e dovere di coerenza nei rapporti tra privati, Napoli, 2006 e Sicchiero, *L'interpretazione del contratto ed il principio nemo contra factum proprium venire potest*, *Contratto e Impresa*, 2003, 507.

²² "Il nostro codice è rigorosamente *contestualista*. Gran parte della giurisprudenza non glielo ha mai perdonato": Gentili, *op. cit.*, II, 400.

²³ Cfr. Sacco, *op. cit.*, 1335; si dice infatti che "it is not an

authoritative exposition of meaning of words in a document": Burrows, *Interpretation of documents*, *op. cit.*, 12. Sull'utilizzo e sul declino della "parol evidence rule" nel *common law* cfr. Ferreri, *op. cit.*, 267 e segg., 283 e segg., 308 e segg.; Criscuolo, *Il contratto nel diritto inglese*, Padova, 2001, 146; Alpa, *Contratto e common law*, Padova, 1987, 82; e Gentili, *op. cit.*, I, 46 e segg., 147 e segg.

²⁴ Con l'unica precisazione, peraltro ovvia, che dovrà trattarsi del comportamento univoco di entrambe le parti, non di quello di chi intenda invocare il senso a sé più comodo: Cass., 12 gennaio 2006, n. 415; Id., 13 settembre 2004, n. 18352. e, in letteratura, Mosco, *Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici*, Napoli, 1952, 108; Sacco, *op. cit.*, 1338; Roppo, *op. cit.*, 446; Bigliuzzi Geri, *Interpretazione del contratto*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1991, 125; Cataudella, *I contratti Parte generale*, Torino, 2000, 145.

²⁵ "L'accertamento dell'esistenza del contratto, così come la ricognizione del suo effettivo contenuto, costituiscono questioni di fatto: rispetto ad esse, pertanto, il giudice è vincolato dalle deduzioni delle parti, e non può d'ufficio ritenere che le parti abbiano concluso patti di contenuto diverso rispetto a quanto da esse concordamente sostenuto in giudizio": Cass., 18 gennaio 2016, n. 668; Bianca, *op. cit.*, 406.

²⁶ Ne è esempio Cass., Sez. un., 8 marzo 2019, n. 6882: "Questa Corte, ha già avuto più volte modo di sottolineare, superando il c.d. principio del gradualismo, come nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti il criterio letterale vada invero riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d'interpretazione, e in particolare dei criteri (quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 6 dicembre 2018, n. 31574; Cass., 13 novembre 2018, n. 29016; Cass., 30 ottobre 2018, n.

Si riconosce infatti ripetutamente che “il significato delle dichiarazioni negoziali non è un “*prius*”, ma l’esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore”²⁷.

Sembra insomma ormai decisamente imboccata la strada che impone la necessità di valorizzare il significato del patto alla luce sia del comportamento delle parti sia del contesto in cui è inserito²⁸; a ben vedere si tratta dell’applicazione proprio del principio di non contraddizione, che costituisce la base imprescindibile di ogni ragionamento e che prevale necessariamente sulla insostenibile idea che esista un significato oggettivo delle parole.

Al momento la giurisprudenza sembra invece ancora restia ad accedere all’idea che anche i criteri oggettivi concorrano necessariamente tutti, sia pure non sempre nella stessa misura, all’ermeneutica degli accordi.

Eppure gli argomenti non mancano: si pensi ad es. alla necessità che le clausole si interpretino secondo ciò che si pratica nel luogo ove il contratto è stato concluso (art. 1368 c.c.); questa regola ci sembra chiara nel pretendere di risolvere il dubbio interpretativo in senso oggettivo, ovviamente a patto che nel testo non vi siano indicazioni in senso diverso, posto che nessuno può confiscare ai contraenti il diritto di determinare i propri obblighi così come preferiscano.

Anche la regola che impone di intendere clausola

nel modo più confacente alla natura del contratto (art. 1369 c.c.), a ben vedere, ripete con parole diverse l’obbligo “soggettivo” di intendere il patto in coerenza con le altre clausole (art. 1363 c.c.)²⁹.

Il vero punto di snodo della teoria dell’interpretazione sta però nella rilevanza del principio di buona fede: in che misura questo può incidere su un significato apparentemente chiaro ma posto in discussione da uno dei contraenti?

Dobbiamo anzitutto premettere che la mancanza di chiarezza di un patto è superabile dalle altre disposizioni: dall’art. 1370 c.c., di cui la sentenza in commento fa applicazione a tutela dell’affidamento del contraente-consumatore, sebbene possa utilizzarsi anche oltre questi limiti; oppure dall’art. 1371 c.c. laddove manchi un autore della clausola contro il quale si ritorca l’ambiguità da lui creata³⁰.

Certamente anche l’obbligo di buona fede può soccorrere nel caso di ambiguità permanente del patto, ma il tema di interesse è un altro ed è già stato annunciato sopra: il giudice può disattendere un significato chiaro, perché contrario a buona fede contrattuale?

Qui sono in gioco due valori: autonomia contrattuale³¹ e tutela del contraente ed il problema non è risolto a monte, perché “anche le norme interpretative si interpretano”³².

Siamo convinti che chi si impegna in un contratto debba essere responsabile delle proprie decisioni³³; che non si possa invocare qualsiasi cambiamento del

27444; Cass., 12 giugno 2018, n. 15186; Cass., 19 marzo 2018, n. 6675. V. altresì Cass., 23 ottobre 2014, n. 22513; Cass., 27 giugno 2011, n. 14079; Cass., 23 maggio 2011, n. 11295; Cass., 19 maggio 2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6 maggio 2015, n. 9006) dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., (che consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta: cfr. Cass., 13 novembre 2018, n. 29016) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. (che quale criterio d’interpretazione del contratto – fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” – si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziandosi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6 maggio 2015, n. 9006; Cass., 23 ottobre 2014, n. 22513; Cass., 25 maggio 2007, n. 12235; Cass., 20 maggio 2004, n. 9628), non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23 maggio 2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947))”.

²⁷ Cass., 15 luglio 2016, n. 14432.

²⁸ “Aggiusto un freno collegando una barra a una leva”. – Certo, se è dato tutto il resto del meccanismo. Solo in connessione con questo la leva è leva di un freno; isolata dal suo sostegno non è neppure una leva; può essere qualsiasi cosa possibile, e anche nulla”. Wittgenstein, *Ricerche filosofiche*, trad. it., Torino, 1974, 12; de Mauro, *Introduzione alla semantica*, Roma-Bari, 1975, 229, che *ivi*, 214 ricorda che per Wittgenstein il significato dei termini consiste nel loro uso; sul pensiero di Wittgenstein, v. anche Russo, *L’interpretazione delle leggi civili*, Torino, 2000, XXIII, 52, 59 e segg., 66, 73, 101, *passim*. Più in generale cfr. anche Gentili, *op. cit.*, 53 e segg.; Betti, *Teoria generale dell’interpretazione*, ed. a cura di Crifò, Milano, 1990, 113, 174; Viola-Zaccaria, *Diritto e*

interpretazione Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Roma-Bari, 1999, 106, 109, 121, 182, 191, *passim*; Hart, *Contributi all’analisi del diritto*, Milano, 1964, 39 e segg., 67, 79, *passim*.

²⁹ Cfr. Cass., 21 novembre 2019, n. 30314.

³⁰ Cfr. Sacco, *op. cit.*, 1369.

³¹ Sebbene non manchino critiche autorevoli (C. Scognamiglio, *L’interpretazione*, in AA.VV., *I contratti in generale nel Tratt. Rescigno dei contratti*, a cura di E. Gabrielli, Torino, 2006, 1035 e segg.), pare condivisibile l’idea di fondo che caratterizza il pensiero di Carresi, *Dell’interpretazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1987 (e *Accertamento e interpretazione nel contratto, Contratto e Impresa*, 1989, 921) secondo la quale, ove le parti concordino sul senso del contratto, il giudice non potrà interpretarlo in senso diverso (spec. 47 e segg.); cfr. anche Gentili, *op. cit.*, II, 450 e segg. e, prima, Grasseti, *op. cit.*, 112, Genovese, *Le forme volontarie nella teoria di contratti*, Padova, 1949, 55; P. Barcellona, *Profili della teoria dell’errore*, Milano, 1962, 81-83; Id., *Diritto privato e società moderna*, Napoli, 1996, 162-163; Bigliuzzi Geri, *op. cit.*, 37 e segg.; Rizzo, *Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole*, Napoli, 1985, 316 e segg., spec. 320; Costanza, *Profili dell’interpretazione del contratto secondo buona fede*, Milano, 1989, 13, 48; Cataudella, *op. cit.*, 143; Roppo, *op. cit.*, 442; in tema anche Schlesinger, *Interpretazione del contratto e principio dispositivo*, Temi, 1963, 1135 e segg.; Scalfi, *La qualificazione dei contratti nell’interpretazione*, Milano-Varese, 1962, 106-107). Ciò per dire che il senso del patto confermato dal comportamento coerente non sarebbe modificabile in ragione del principio di buona fede invocato dal contraente pentito; in senso diverso v. per. Cass., 18 gennaio 2016, n. 668: “al giudice cui si chieda di affermare l’esistenza d’un diritto di credito in tesi scaturente da un contratto, del quale sia certo il contenuto letterale, non è inibito adottare una interpretazione del testo contrattuale diversa da quella adottata dalle parti”; v. altresì Id., 21 novembre 2019, n. 30314.

³² Gentili, *op. cit.*, II, 409.

³³ In particolare quando si esprime male: Sacco, *op. cit.*, 1338.

mercato per addossare all'altra parte le conseguenze delle proprie scelte non adeguatamente ponderate; che non esista il contratto "rugiadoso"³⁴ perché in uno scambio ognuno cerca legittimamente di avere il massimo profitto con il minor costo³⁵.

Tutto ciò, peraltro, non si pone in antitesi con l'obbligo di comportarsi correttamente e di accettare l'esistenza di obblighi non testuali ma coerenti con il proprio impegno all'adempimento.

Questo significa che, pur mancando una linea di demarcazione precisa, come peraltro accade sempre per le clausole generali, l'interpretazione di buona fede deve operare ogni volta che emergano significati diretti a sovvertire gli impegni assunti o a sconvolgere l'economia dello scambio: in altre parole significati irragionevoli³⁶ o, se capitasse, com'è in effetti successo³⁷, in contrasto con norme costituzionali.

Azione di riduzione

Cassazione civile, Sez. II, 20 giugno 2019, n. 16623 – Pres. Campanile – Rel. Carrato – P.M. Patrone (conf.) – B.P.S. (avv.ti Carrara, Della Valle) – G.V. (avv.ti Beretta, Martire). *Cassa App. Brescia*, 15 gennaio 2013.

Successione legittima e testamentaria – Azione di riduzione – Surrogatoria – Legittimario pretermesso inerte

In questi casi l'interpretazione di buona fede altro non è, come sopra segnalato, che un'anticipazione dell'obbligo di comportamento di buona fede³⁸, di cui individua la fonte nel patto correttamente inteso; risponde all'idea che "il legislatore ha voluto talune regole perché le ha ritenute idonee alla ricostruzione della volontà delle parti. Ne ha volute altre, per assicurare alla dichiarazione un significato che gli è parso più equo"³⁹.

Qui, allora, la regola deve applicarsi a prescindere e perfino in contrasto con un significato letterale chiaro⁴⁰, perché la buona fede è norma imperativa di legge⁴¹; altrimenti sarebbe sufficiente intendere il patto in senso "soggettivo", con ciò eliminando qualsiasi obbligo di protezione o integrativo, per la sola ragione che non è stato enunciato dalle parti e non compare nel testo da interpretare⁴².

È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti. (Massima non ufficiale)

Omissis. – La prima censura riguarda la *vexata quaestio*

³⁴ Cfr. Gentili, *op. cit.*, II, 443.

³⁵ Lo aveva notato tempo addietro già Osti, voce "Contratto", in *Noviss. Dig. It.*, IV, Torino, 1959, 471. È il senso indicato, per quel caso di specie, da Cass., 27 novembre 2009, n. 25047: "i principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto (art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell'obbligo di attenersi, sebbene possa essere fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, una volta esclusa la sussistenza della violazione dei principi di buona fede e correttezza nella fase delle trattative contrattuali, aveva poi ritenuto di per sé non conferente l'evocazione dei medesimi principi rispetto alla pattuizione della condizione risolutiva del contratto preliminare di compravendita di un terreno in caso di mancata approvazione del piano di lottizzazione entro un certo termine, con l'obbligo di restituzione del solo prezzo anticipatamente corrisposto, maggiorato degli interessi a partire da una data determinata)".

³⁶ Come ha deciso la cassazione nel famoso caso Renault, sulla quale la letteratura si è divisa in posizioni favorevoli e contrarie (Cass., 18 settembre 2009, n. 20106: "i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti. Sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo

profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, qualora ciò sia necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto".

³⁷ Sulla nullità della clausola del contratto di locazione che vieta l'ospitalità di persone, in quanto in contrasto con l'art. 2 Cost, v. ad es. Cass., 18 giugno 2012 n. 9931; Id., 19 giugno 2009 n. 14343.

³⁸ Sulle opposte letture della disposizione nel corso del '900 v. Gentili, *op. cit.*, II, 436 e segg.

³⁹ Sacco, *op. cit.*, 1360 e soprattutto ivi 1370-1371; e v. altresì Gentili, *op. cit.*, I, 121 e segg., 132 e segg.

⁴⁰ Cfr. Galgano, *op. cit.*, 456-458.

⁴¹ Gentili, *op. cit.*, II, 436. Sulla funzione integrativa della buona fede contrattuale v. ad es., *ex multis*, Franzoni, *Degli effetti del contratto*, in *Comm. Schlesinger*, 1999, 167 e segg.; Id., *La correttezza e la buona fede*, in AA.VV., *Le obbligazioni*, a cura di M. Franzoni, Torino, 2004, I, spec.124 e segg.; Di Majo, *Delle obbligazioni in generale*, nel *Comm. Scialoja e Branca* diretto da Galgano, Bologna-Roma, 1988, 310 e segg. ed ivi anche indicazioni sul diritto tedesco e sulle applicazioni di common law (queste a 330 e segg.) nonché l'intero studio di D'Angelo, *La buona fede*, nel *Tratt. Bessone*, XIII, t. IV, Torino, 2004.

⁴² Ha ragione certamente Gentili, *op. cit.*, II, 390 quando dice che "privilegiare il significato leale significa rinunciare al significato vero"; ma in determinate ipotesi ciò per noi è un bene, non un male. Per Cass., 21 novembre 2019, n. 30314, "l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., quale criterio d'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale") si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziandosi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628)".